



COMUNE DI CAIVANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Ordinanza n. 3078 del 02/10/2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presenti sul fondo sito in località Contrada Marzano trav. ex SS.87 Sannitica Nord km. 14,500 attualmente S.P. 498, individuato al catasto del Comune di Caivano al foglio 15 p.lla 23 di proprietà dei sigg. Rodontini Pasquale e Iorio Carmela.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000 (TUEL) stabilisce che *"il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge"* ed il comma 5 prevede che, *"in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale [...]"*
- il D.Lgs. n°152 del 03 aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV– Norme in materia gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- in particolare, l'art.192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: *"chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e dal recupero delle somme anticipate"*
- in data 15/07/2010 è stata emessa **Ordinanza Sindacale n° 1560**, con la quale si ordina a tutti i proprietari dei fondi di terreno esistenti sul territorio comunale di provvedere alla manutenzione degli stessi con la pulizia e la recinzione sui fronti stradali e vicinali;
- il Comune di Caivano è devastato dai continui roghi ed abbandono dei rifiuti e rappresenta uno dei territori più colpito della Terra dei Fuochi, al fine di scongiurare qualsiasi tipo di abbandono rifiuti sulle aree pubbliche e private, e in via preventiva, in data 22/12/2015 con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 52, approvava il **Regolamento di Polizia Rurale**, il quale recita all'art. 1, *"Il servizio di Polizia Rurale è diretto ad assicurare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dagli altri Enti Pubblici nell'interesse generale delle colture e dell'attività agraria, nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, recinti, siepi, rii ed opere di drenaggio a difesa del territorio;*
- ai sensi dell'art. 4 del predetto regolamento, il fondo de quo ricade tra le aree definite "Zone Rurali";

1

U
COMUNE DI CAIVANO
PROTOCOLLO
Protocollo N.0026691/2020 del 02/10/2020

- ai sensi dell'art. 5, in materia di Polizia Rurale, il Sindaco ovvero il Dirigente o Responsabile del Servizio competente, emette provvedimenti tesi all'eliminazione dell'inconveniente oggetto delle violazioni accertate ed al ripristino dello stato dei luoghi;
- per quanto citato all'art. 6 del suddetto Regolamento, il titolare è esclusivo responsabile delle attività svolte sul proprio fondo;
- con nota della Polizia Locale prot. n° 20588 del 23/7/2020 ad oggetto: "delega indagini a carico di Rodontini Pasquale + 1 - Procedimento Penale n° 17607/2019 R.G.N.R. Mod. 21" veniva trasmesso il verbale di sopralluogo redatto da personale ARPAC sul fondo sito in località Marzano **individuato al catasto del Comune di Caivano al foglio 15 p.lla 23;**
- con predetta nota si chiedeva di dare corso alle procedure di rimozione, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi, previa necessaria e dovuta indagine preliminare, al fine di riscontrare un eventuale superamento delle C.S.C. (concentrazione soglia di contaminazione) ai sensi degli articoli 239, comma 2 e 242 del D. Lgs. n° 152/2006;
- da verbale di sopralluogo ARPAC n° 24/GT/20 del 21/7/2020, si accertava da una sommaria ispezione visiva dall'esterno, si intravedeva tra la vegetazione spontanea, una fascia di abbandono rifiuti di qualsiasi genere tra cui un cumulo di rifiuti combustibili e frammenti di onduline presumibilmente in M.C.A.;

Pertanto, in conseguenza del principio di maggior cautela;

Preso atto che:

- a carico dei nominati **Rodontini Pasquale**, nato ad Afragola (NA) il 5/1/1944 e **Iorio Carmela** nata ad Afragola (NA) il 3/5/1956, è in atto un Procedimento Penale 17607/2019 R.G.N.R. mod. 21, a seguito di comunicazione di Notizia di Reato della Polizia Locale sensi dell'art. 347 C.p.p. n° 6362 del 20/12/2019;
- ad oggi, non è stato posto in essere alcun atto finalizzato alla realizzazione di opportuna recinzione e tantomeno alla messa in sicurezza dell'area, come prescritto dal personale ARPAC, previa decespugliamento della zona interessata;
- in ogni caso, l'inizio delle operazioni di messa in sicurezza, smaltimento/recupero di tutti i rifiuti, previo dissequestro temporaneo dell'area, autorizzato dall'AA.GG., dovrà essere preceduto dalla presentazione all'ASL competente ed al Comune, di un apposito Piano di Rimozione i cui contenuti sono descritti nell'Allegato 4 delle "Linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato" dell'ARPAC;
- ad avvenuto rimozione e smaltimento previo campionamento, analisi e caratterizzazione dei rifiuti presenti, dovrà seguire un'indagine per la verifica dell'eventuale superamento delle "C.S.C. ai sensi del D.Lgs. 152/2006:

Ritenuto:

- necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;
- che per le considerazioni sopra esposte sussista la colpa del proprietario/titolare di diritti reali e personali di godimento dell'area di che trattasi, per l'aggravio della situazione di abbandono di rifiuti, stante l'omessa vigilanza e l'inosservanza del regolamento comunale;

Preso atto della necessità di:

- ✓ provvedere, in tempi ristretti, alla messa in sicurezza immediata dei rifiuti speciali pericolosi sparsi sull'area in questione, sprigionanti particelle aerobiche che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- ✓ caratterizzare, rimuovere ed avviare allo smaltimento tutti i rifiuti presenti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;
- ✓ condurre delle indagini analitiche delle soglie di contaminazione del suolo e del sottosuolo dovute alla perdurante presenza di rifiuti sul suolo con conseguente dilavamento degli agenti inquinanti;

Richiamati:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs 152/06;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 52, che in data 22/12/2015 approvava il Regolamento di Polizia Rurale;

ORDINA

Ai sigg. **Rodontini Pasquale**, nato ad Afragola (NA) il 5/1/1944 e **Iorio Carmela**, nata ad Afragola (NA) il 3/5/1956, residenti entrambi a Guardia Sanframonti (BN) in località Forma n° 14, comproprietari fondo sito in località Contrada Marzano trav. ex SS.87 Sannitica Nord km. 14,500 attualmente S.P. 498, individuato al catasto del Comune di Caivano al **foglio 15 p.lla 23**;

- di provvedere, con la massima urgenza, alla messa in sicurezza dei rifiuti speciali pericolosi contenenti, presumibilmente, sostanze pericolose aerobiche e pulvirulente, al fine di prevenire la dispersione delle polveri sottili, comunque entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica del presente Ordinanza;
- entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, - comprensivi dei tempi tecnici per la presentazione del piano di lavoro alla competente ASL - alla rimozione dei rifiuti abbandonati in località sita in Caivano (NA), come in premessa individuata, ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate;
- di ripristinare lo stato dei luoghi e di porre in essere le misure necessarie per impedire l'accesso e l'abbandono incontrollato dei rifiuti mediante la realizzazione di una apposita recinzione;
- di porre in essere le procedure di indagini preliminari per la verifica dell'eventuale superamento delle C.S.C. - come prescritto dall'Arpac competente;
- di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato, fornendo la documentazione necessaria attestante le attività svolte al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.



3

DISPONE

- che in caso d'inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili e al recupero delle somme anticipate da quest'Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art. 50 del D.Lgs. n° 267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D.Lgs 152/2006;

DEMANDA

- al personale del locale Comando di Polizia Locale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza;
- al Responsabile del Settore Ambiente per i provvedimenti di propria competenza.

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Campania nel termine di 60 (sessanta) giorni nei modi e nei termini previsti dalla legge.

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata:

- ai legittimi proprietari sopra meglio generalizzati

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- Procura della Repubblica presso il Tribunale Napoli Nord di Aversa;
- Comando della Polizia Locale del Comune di Caivano;
- Tenenza dei Carabinieri di Caivano;
- Commissariato di P.S. Afragola;
- A.S.L. NA2 Nord Dip. UOPC;
- All'Incaricato del contrasto del fenomeno dei roghi in Campania presso la Prefettura di Napoli
- Arpac - Dipartimento di Napoli

che copia del presente Provvedimento venga:

- pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune e sul portale "Amministrazione Trasparente".

IL SINDACO
Vincenzo Falco

